

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 26552/131/11/2019 del 05 dicembre 2019

Pos. n. 2

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Segreteria Commissione di Esami legge 264/91
c/o Servizio Motorizzazione Civile di Palermo
(Rif. nota 28 ottobre 2019, n. 53424)

Oggetto: *Ammissione esami per il rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone all’avviso di questo Ufficio una problematica legata all’ammissione agli esami, per il rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, di un cittadino extracomunitario, residente in Italia e munito di regolare permesso di soggiorno con riconoscimento protezione internazionale asilo politico rilasciato dalla Questura competente territorialmente.

Nella fattispecie, la richiedente Amministrazione ha rappresentato come, in prima istanza, la segreteria della Commissione di esame abbia respinto l’istanza di partecipazione del richiedente, in forza dell’art. 3, lettera a), della richiamata legge n. 264/1991, con il quale si sancisce che il candidato deve essere “*cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea stabilito in Italia*”.

In seguito alla richiesta di rivalutazione all’ammissione agli esami, presentata dall’istante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 25

del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, codesto Dipartimento chiede chiarimenti in merito alla possibilità di ammettere il candidato, anche alla luce della circostanza che i soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 264/91 possono essere chiamati ad esercitare “*pubblici poteri*” potendo assumere la funzione di autenticatori di firma nelle dichiarazioni di vendita di veicoli a motore iscritti nel Pubblico registro Automobilistico (PRA).

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire, all’Amministrazione attiva, nel dovere di quest’ultima di provvedere.

In un’ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. In relazione alla vicenda prospettata si ritiene opportuno sottolineare quanto segue.

Ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 251/2007: “*I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale (...). E’ consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l’accesso al pubblico impiego con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell’unione europea*”.

L’accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini degli Stati membri della Unione europea è disciplinato dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/01, con il quale è stato disposto che: “*I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno (...) possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...) sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindere dal possesso della*

cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1 (...)".

Il DPCM 7 febbraio 1994, n. 174¹ costituisce, tuttora, la base per la individuazione dei concorsi per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i quali è necessario il requisito della cittadinanza.

Invero, non dilungandosi nel richiamo dell'orientamento giurisprudenziale², anche unionale³, nella materia, si deve ritenere operante nel nostro ordinamento il principio per il quale l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione Europea (o agli stessi assimilati) agli uffici pubblici è garantito in via generale sulla base del principio di libera circolazione, salvi gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o di attività finalizzate alla tutela dell'interesse generale dello Stato, escludendo invece l'applicabilità della deroga in relazione agli impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano l'esercizio di tali poteri o lo svolgimento di tali mansioni.

Ciò posto, il caso di specie non appare rientrare tra le ipotesi di accesso al pubblico impiego, da intendersi quale copertura di "*posti dirigenziali o di vertice delle amministrazioni pubbliche*", mirando, piuttosto, al conseguimento di una "*idoneità professionale*" che abilita all'esercizio della professione di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Forma di "*accesso all'occupazione*" che, come espressamente riportato, equipara la titolarità della cittadinanza italiana al possesso dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria.

¹ **Art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.P.C.M. 07.02.1994, n 174:** "*I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (...) nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni; b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia; c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato (...)*".

² **sentenza della Cass. n. 18523 del 2014**

³ **Corte di Giustizia - sentenza del 10 settembre 2014 (C 270/13)**

Trattandosi, tuttavia, di materia regolata da norme statali e da direttive europee, valuterà codesto Dipartimento se estendere la presente consultazione al Ministero dell'Interno per tramite della competente Prefettura (o Questura di Palermo).

Nelle superiori considerazioni di ordine generale è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to* Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to*Avv. Francesca Marcenò

L'AVVOCATO GENERALE

F.to* Avv. Gianluigi M. Amico